

# **NOTIZIE UTILI 04 MARZO 2024**

## **DETRAZIONE SPESE UNIVERSITÀ TELEMATICHE**

Si conferma che le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte dall'Irpef nella misura del 19%. Come per le università non statali, l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell'area disciplinare del corso. Per l'individuazione di questo importo massimo bisogna far riferimento all'area tematica del corso (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica, umanistico-sociale) e **alla regione in cui ha sede legale l'università** e non quella in cui risiede lo studente (circolare n. 18/2016, risposta 2.3). (Fonte: Fisco Oggi, 28 Febbraio 2024).

## **QUANDO ARRIVA NELLA CASELLA PEC, L'ATTO È NOTIFICATO, NON SI SFUGGE**

La Cgt di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1040 del 15 dicembre 2023, ha stabilito che la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec equivale ad avvenuta consegna del documento al destinatario, analogamente a quanto prevede l'articolo 149-bis cpc, per la conoscenza legale dell'atto impugnato. Il principio del raggiungimento dello scopo, inoltre, trova applicazione anche nei procedimenti amministrativi, ivi inclusi, specificamente, quelli di notifica degli atti. La sentenza dà continuità al principio di diritto già espresso in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, pronunce 26102/2018; 26705/2019 e 31045/2021), secondo cui, in relazione alle notifiche a mezzo Pec, la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica. Detta ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi (ex articolo 1335 cc), che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. La descritta presunzione è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario: quest'ultimo, in particolare, deve provare di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di avere notizia del documento. Tale circostanza può concretizzarsi nell'ipotesi di caso fortuito, ad esempio, ossia qualora sussistano malfunzionamenti del sistema, non addebitabili al destinatario; diversamente, non sono in alcun modo valorizzabili, per colui che voglia contestare la notifica, le mere difficoltà a ricevere il documento, in quanto egli è onerato di dotarsi di adeguati strumenti per decodificare e leggere le Pec (cfr Cassazione n. 23971/2020).

## **ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONCORDATO PREVENTIVO**

Publicato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale". (GU n.43 del 21-02-2024). Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2024.

## **CONDOMINIO: IL BILANCIO SENZA RELAZIONE SINTETICA È ANNULLABILE**

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2317 del 3 ottobre 2023, ha annullato il rendiconto approvato senza nota sintetica esplicativa per violazione dell'art. 1130-bis c.c. La pronuncia si pone nel solco della pacifica giurisprudenza, che ritiene viziata il bilancio privo di relazione sintetica.

## **ROTTAMAZIONE QUATER: PRIME TRE RATE PROROGATE AL 15 E 20 MARZO**

Il Decreto Milleproroghe riapre le porte al pagamento dei debiti non sanati entro ottobre e novembre 2023 e per la terza rata in scadenza al 28 febbraio. La legge di conversione del DL n. 215/2023 (GU n.49 del 28-2-2024) ha differito a venerdì 15 marzo il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perderne i benefici. Ora, con il Milleproroghe la finestra dei pagamenti in ritardo resta spalancata fino al 15 marzo 2024, esclusi i 5 giorni di tolleranza canonici, che faranno slittare il termine ultimo al 20 marzo.

## **L'ACCERTAMENTO SUL CONTO IN BANCA NON DEVE ASPETTARE 60 GIORNI**

Il termine, afferma la Cassazione, è perentorio - e non sempre - per le verifiche presso la sede del contribuente e non per i controlli sul c/c e sulla documentazione presentata in ufficio dall'interessato. In caso di indagini finanziarie eseguite nei confronti di un professionista, l'eventuale avviso di accertamento può essere emesso anche prima che siano decorsi 60 giorni dalla chiusura dell'istruttoria. Corte di Cassazione Ordinanza n. 36203 del 28 dicembre 2023.

## **CAMPAGNA DICHIARATIVA 2024**

Approvati con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate i modelli di dichiarazione 2024: [Iva](#), [Certificazione unica](#), [730](#), [770](#), [Redditi Persone fisiche](#), [Redditi Società di capitali](#), [Redditi Società di persone](#), [Redditi Enti non commerciali](#), [Consolidato nazionale e mondiale](#), [Irap](#) e [175 modelli Isa](#)

## **MAMME, IL FISCO TASSA I BENEFIT AZIENDALI**

Il Fisco tassa il benefit per la maternità. Sono dovuti contributi e tasse, infatti, sull'integrazione della retribuzione persa durante il congedo di maternità facoltativo o parentale, liberamente erogata dall'azienda alle lavoratrici madri. L'integrazione, precisa l'Agenzia delle entrate nella risoluzione [n. 57/2024](#), non è una misura di welfare per cui si può fruire dell'esenzione fiscale, perché ha finalità retributive e perché è erogata ad personam.

A cura di *Antonino Sergi*